

ORDINANZA N. 60 DEL 28/12/2016

Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI FUOCHI E L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' CHE POSSA DETERMINARE L'INNESCO DI INCENDI.

IL SINDACO

CONSIDERATO il lungo periodo caratterizzato da assenza di precipitazioni, associato al riposo vegetativo delle colture erbacee e arboree con accumulo al suolo di materiale vegetale in avanzato stato di essiccazione;

TENUTO CONTO dell'avviso di criticità regionale n. 82 del 26.12.2016 per rischio incendio boschivo;

VISTO che durante le festività natalizie ed in particolare durante la serata dell'ultimo giorno dell'anno è consuetudine celebrare detto periodo di festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali, botti di vario genere e attività pirotecniche;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana"

VISTA la Legge n. 125 del 24/07/2008 e la Legge n. 94 del 15/07/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal giorno 27 dicembre 2016 e fino alla revoca della presente di:

- Bruciare materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;
- Accendere fuochi, con qualsiasi finalità e l'utilizzo di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville, in prossimità di boschi, terreni agricoli, incolti, nonché lungo le strade Comunali, Provinciali e consorziali ricadenti nel territorio comunale;
- Accendere, lanciare e sparare fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e l'esercizio di attività pirotecniche in qualsiasi luogo pubblico o privato;
- Gettare fiammiferi, sigari, sigarette e/o mozziconi in prossimità e/o in presenza di materiale vegetale infiammabile nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;

- Sostare e/o parcheggiare autovetture a contatto con l'erba secca o sterpaglie essiccate.

Sono esclusi dalla presente disposizione gli spettacoli pirotecnici programmati per le festività, preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti e svolti in condizioni di massima sicurezza.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune;
2. che, per il controllo sull'osservanza del provvedimento, venga trasmessa a:
 - Servizio polizia Locale Bormio
 - Carabinieri stazione di Bormio
 - Guardia di finanza stazione di Bromio
 - Corpo Forestale di Bormio e Valfurva
 - Vigili del Fuoco Valdisotto
 - Responsabile del servizio territorio, Ambiente e protezione civile della Comunità Montana Alta Valtellina.
3. che la stessa sia trasmessa alla Prefettura di Sondrio.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (legge 06.12.1971), o in alternativa, alla Presidenza della repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)